



C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 60 DEL 29-12-2020

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI LONDA AL 31.12.2019 (ART. 20 D.LG. 19.08.2016, N. 175).

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, **in modalità VIDEOCONFERENZA**, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica (in diretta streaming sulla Pagina "*facebook*" del Comune di Londa).

Dei Consiglieri Comunali risultano presenti in videoconferenza n. 10 e assenti n. 1:

CUORETTI TOMMASO	P	BUZHELAJ FATJON	P
MONCINI RICCARDO	P	ARDITI PAOLO	P
VIZZAI DI ANGELO	P	CAGNACCI BARBARA	P
INNOCENTI MARCO	P	TACCINI LOREDANO	A
GORI GABRIELE	P	CAROVILLANO ROBERTO	P
PONDI ERICA	P		

Risultano presenti in videoconferenza i seguenti Assessori esterni:

CURZOLI ELISA	P
----------------------	----------

Assume la presidenza INNOCENTI MARCO in qualità di PRESIDENTE con la partecipazione del Vice Segretario Comunale DOTT. FONTANI MORENO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Il Vice Segretario illustra il punto.

Dopodichè:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che con decreto legislativo nr. 175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, era stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d'ora in poi T.U.S.P.);
- Dato conto che ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del predetto T.U.S.P. *"le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società"*;
- Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del TUSP, e dunque:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio *"le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;
- Evidenziato che ai fini di cui sopra dovevano essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
 - 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P.;
 - 3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;



- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

- Rilevato che l'art. 24 T.U.S.P., rubricato **“Revisione straordinaria delle partecipazioni”** in considerazione di quanto sopra prevedeva che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico in argomento (termine poi spostato al 30.09.2017), ciascuna pubblica amministrazione effettuasse la ricognizione delle partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore individuando quelle che devono essere alienate o comunque oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 ed a tal fine era stata approvata la delibera di Consiglio Comunale nr. 38 del 28.09.2017 che aveva dato le seguenti risultanze:

le partecipazioni non riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 4 commi 1, 2, 3 e 7 o che ricadevano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 erano state individuate le seguenti:

- TO.RO. (Tosco Romagnola) società consortile a r.l. (allora **in liquidazione**)
- **A.E.R. Impianti s.r.l.**

per AER Impianti Srl si diceva che erano in corso le procedure volte alla definizione delle strategie operative per arrivare ad un suo superamento per le motivazioni esplicitate e dettagliate nella citata delibera.

- Presa lettura:

-dell'art. 20 **“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”** del TUSP che recita:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, **le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette**, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo [17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo [17 del decreto-legge n. 90 del 2014](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114](#) e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.



4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. omissis;

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. [\(36\)](#)

8. omissis;

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'[articolo 2495 del codice civile](#), le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

- delle Linee Guida formulate dal Dipartimento del Tesoro, Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sulla attuazione del TUSP e dalla Corte dei Conti riguardo all'adempimento di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 e sul Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 17 del D.L. nr. 90/2014;
- Dato atto che nelle sopra richiamate Linee Guida si stabilisce di procedere alla comunicazione degli esiti dei piani di razionalizzazione periodica mediante inserimento sullo apposito portale del Tesoro dedicato (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) di apposite schede secondo il modello ministeriale;
- Richiamate le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare: - l'articolo 13 del Tuel che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia; - l'articolo 112 del Tuel, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;



- Ribadito che l'individuazione delle attività, e conseguentemente dei servizi pubblici e di pubblico interesse, da rivolgersi necessariamente, da parte di un comune, alla sua popolazione e territorio per favorirne e promuoverne lo sviluppo sociale, economico e civile (e dunque strettamente rispondenti alle finalità istituzionali dell'ente) dipendono e sono la risultanza anche delle scelte politico-amministrative e programmatiche dei responsabili del governo dell'ente stesso circa le priorità, il tipo e i livelli di risposta e soddisfazione alle istanze e bisogni sociali, vecchi e nuovi, espressi dalla comunità locale e considerati meritevoli di tutela;
- Richiamate le proprie finalità istituzionali quali espresse nel proprio Statuto vigente;
- Considerato altresì che le disposizioni del Testo unico delle partecipazioni comunali devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- Visto l'esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Ente come risultante dalla "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni art. 20 d.lgs. 175/2016" (di seguito anche revisione ordinaria), allegato parte integrante al presente provvedimento (allegato "A");
- Dato conto degli esiti della ricognizione effettuata e della dettagliata classificazione delle partecipazioni comunali in macrocategorie in base alla tipologia di servizi ed attività svolte, come risultante dal paragrafo 3 dell'allegato alla presente deliberazione e di seguito riportata:
 - partecipazioni riconducibili nell'alveo delle casistiche di cui all'art 4 T.U.S.P.:
comma 2 lettera a)
 - A.E.R. Ambiente Energia Risorse SpA
 - Publiacqua S.p.A
 - Toscana Energia S.p.A
 - Casa S.p.A
 - partecipazioni non riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 4 commi 1, 2, 3 e 7 o che comunque ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016:
 - AER Impianti SrL (in liquidazione)
- Ritenuto di approvare il documento avente ad oggetto la "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni" possedute dal Comune di Londa alla data del 31.12.2019 come da allegato "A" alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
- Dato conto che per le partecipazioni indirette detenute da società nei confronti delle quali non si determina per il Comune di Londa il controllo ai sensi dell'art 2359 cc, le scelte in ordine al mantenimento della partecipazione di secondo livello devono essere assunte e mediate per il tramite dell'assemblea dei soci o, laddove presenti, per il tramite degli appositi organismi parasociali di cui i soci si sono dotati (Publiacqua S.p.A. e Toscana Energia S.p.A.) e pertanto non sono oggetto della presente deliberazione;
- Visti gli artt. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;



- Dato atto che il Collegio di Revisione non ha ritenuto di dover rimettere alcun parere al riguardo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 comma 1 lett. b) nr. 3 del T.U.E.L.;
- Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm., allegati al presente atto;
- Con la seguente votazione:
Votanti: n. 10
Voti favorevoli: n.10
Voti contrari: n.0
Voti astenuti: n.0

DELIBERA

1. **APPROVARE** la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Londa (Dati relativi all'anno 2019), accertandole come dall'elaborato denominato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni art. 20 d.lgs. 175/2016" allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale (allegato "A" con allegato 1 "elenco aggiornato partecipazioni dirette alla data odierna") ed in particolare **CONFERMARE** l'autorizzazione al mantenimento delle seguenti partecipazioni:

- A.E.R. Ambiente Energia Risorse Spa
- Publiacqua S.p.A
- Toscana Energia S.p.A
- Casa S.p.A

2. **CONFERMARE** le azioni di razionalizzazione ed alienazione delle partecipazioni dell'Amministrazione comunale come meglio illustrate nel paragrafo 2 della "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni Art. 20 d.lgs. 175/2016" allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, nel senso di evidenziare le partecipazioni non riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 4 commi 1, 2, 3 e 7 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016:

- AER Impianti Srl (in liquidazione)

4. **INCARICARE** i competenti uffici comunali di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 20 del T.U.S.P..

5. **DARE ATTO** che in un successivo momento si procederà allo inserimento delle schede sul portale del Tesoro dedicate secondo il modello predisto ed allegato alle Linee Guida.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che riporta il seguente esito:

Votanti: n.10
Voti favorevoli: n.10
Voti contrari: n. 0
Voti astenuti: n.0.

DELIBERA



COMUNE DI LONDA
PROVINCIA DI FIRENZE

4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000 per consentire il rispetto della tempistica prevista dal decreto legislativo 175/2016.



Pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL
COMUNE DI LONDA AL 31.12.2019 (ART. 20 D.LG. 19.08.2016, N. 175).**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime il proprio **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Con il presente parere è esercitato altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Londa, li 11-12-20

Il Responsabile del Servizio
f.to DOTT. FONTANI MORENO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art.49, primo comma, e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Londa, li 11-12-20

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
f.to DOTT. FONTANI MORENO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to **INNOCENTI MARCO**

Il Vice Segretario Comunale
f.to **DOTT. FONTANI MORENO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 11-01-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (n. 14 del registro delle pubblicazioni).

Londa, li 11-01-2021

Vice Segretario Comunale
f.to **DOTT. FONTANI MORENO**

ATTESTATO DI CONFORMITÀ

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Londa, li 11-01-2021

Vice Segretario Comunale
DOTT. FONTANI MORENO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in quanto sono trascorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione e non sono state presentate opposizioni.

Londa, li

Il Vice Segretario Comunale
f.to **DOTT. FONTANI MORENO**